

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 19-890

CIG in deroga - Annualita' 2014 e 2015 - Leggi 2/2009 e 92/2012 e s.m.i., e Accordo Quadro Regionale del 12 settembre 2014 - Gestione delle domande soggette alla regolamentazione introdotta dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga", e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.

Vista la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi fra i due Enti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009.

Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito nella Legge 18 luglio 2013 n. 85, che all'art. 4, comma 2 prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze siano rivisti i criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.

Visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, di attuazione della disposizione sopra citata, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, contenente nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori in deroga che si applicano alle domande di CIG in deroga per le quali la procedura sindacale preliminare alla presentazione delle istanze sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del Decreto sopra citato, e tenuto conto della Circolare Ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014 e della successiva Nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione protocollo n. 40/0005425 del 24 novembre 2014 contenenti le specifiche attuative.

Viste le risorse stanziare per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014, n. 83527 del 6 agosto 2014 e n. 86486 del 4 dicembre 2014, che assegnano in totale 1.303 milioni di Euro per le Regioni e le Province Autonome, di cui 97.441.987 a favore della Regione Piemonte.

Tenuto conto della riserva del 5% sui fondi ripartiti con il D.I. n. 86486 del 4 dicembre 2014, pari per la Regione Piemonte a 1.873.884 Euro, destinata alle eventuali deroghe che le Regioni ritengano di disporre ai criteri di gestione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.I. n. 83473/2014 prima citato, ai sensi dell'art. 6 comma 3 di detto provvedimento, per la sola annualità 2014.

Vista l'intesa raggiunta fra i firmatari dell'Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all'entrata a regime dell'ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall'annualità 2013.

Visti gli Accordi Quadro sottoscritti fra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi il 17 dicembre 2013, il 27 marzo 2014 e il 30 giugno 2014, che hanno ripetutamente prorogato, con gli opportuni adeguamenti e chiarimenti applicativi, le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l'Accordo Quadro regionale del 21 dicembre 2012, relativo all'annualità 2013, fino all'entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014, e che sono stati recepiti con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, relativa alla proroga fino al 31 marzo 2014 di cui all'Accordo Quadro del 17 dicembre 2013, e n. 22-263 del 28 agosto 2014, relativa alle due proroghe successive, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga sulla base delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti e le specifiche applicative contenute nelle intese di proroga citate.

Visto l'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, riferito alle nuove modalità gestionali degli ammortizzatori in deroga previste dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 e valido dall'entrata in vigore di tale Decreto fino al 31 dicembre 2015, che si allega al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per la presa d'atto da parte della Giunta Regionale.

Considerato che l'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 specifica le deroghe ai criteri gestionali ministeriali relative alla riserva del 5% sui fondi stanziati con il Decreto Interministeriale n. 86486/2014 sopra richiamata per la CIG in deroga, riguardanti, fino e non oltre il 31 dicembre 2014, le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori, da aziende in cessazione di attività con procedure di CIG straordinaria in corso a favore degli apprendisti alle loro dipendenze, e al mantenimento dell'anzianità aziendale di 90 giorni per i lavoratori inseriti nelle istanze, in luogo degli 8 mesi previsti dalla nuova regolamentazione ministeriale, e che le domande relative a tali casistiche saranno autorizzate con specifici provvedimenti a fini di monitoraggio, come previsto dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014.

Considerata l'opportunità di proseguire ad autorizzare le domande di CIG in deroga con il sistema adottato a partire dal mese di giugno 2013, che prevede concessioni effettuate a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull'applicativo gestionale *on-line* della Regione, in modo da massimizzare l'erogazione dei fondi disponibili per coprire il maggior numero possibile di domande, modalità che si è rivelata particolarmente efficace a fini gestionali.

Tenuto conto del fatto che tra le domande approvate con decorrenza nel mese di settembre 2014 rientrano anche alcune di quelle che ricadono nella normativa regionale previgente, con accordo sindacale sottoscritto prima del 4 agosto, ma che non è stato possibile autorizzare in precedenza perché l'Accordo Quadro regionale sottoscritto il 30 giugno 2014 copriva solo il bimestre luglio-agosto.

Considerato che le regole di base per la gestione sono stabilite nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, fatte salve le modifiche apportate dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 comunicate agli operatori del sistema attraverso gli Avvisi pubblicati sulla sezione

dedicata del sito Internet regionale, e che si provvederà a rivedere ed aggiornare la Circolare attuativa non appena si saranno definite le procedure di interazione fra Regione ed INPS previste dal Decreto citato all'art. 2, commi 6, 7 e 12 (invio preventivo dell'accordo sindacale all'INPS e presentazione della domanda sia all'INPS che alla Regione a fini di puntuale monitoraggio delle risorse disponibili), al momento non operanti, dando per inteso che, come disposto al punto 4.1.3, terzo capoverso, della Circolare Ministeriale n. 19 dell'11 settembre 2014, "*nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende ... si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione dello stesso*".

Considerato che se l'azione di controllo e ispezione svolta dagli organi competenti, o eventuali controlli interni da parte della Regione o dell'INPS, portassero alla luce comportamenti difformi dalla normativa in materia da parte delle aziende in CIG in deroga verranno assunti i provvedimenti necessari e conseguenti, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

Per quanto sopra argomentato si ritiene che ci siano le condizioni perché la Direzione Coesione Sociale autorizzi l'INPS a liquidare, ricorrendo alle risorse stanziare dai succitati Decreti Interministeriali, l'integrazione salariale delle domande di CIG in deroga che rientrano nei criteri gestionali stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014 sopra citato, applicabili alle istanze i cui accordi di riferimento siano stati sottoscritti a partire dal 4 agosto 2014, tenendo conto dell'applicazione fino al 31 dicembre 2014 delle deroghe sopra specificate a tali criteri previste dall'articolo 6 comma 3 del D.I. n. 83473, e adottate con l'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014 .

Vista la L.R. n.23/2008;

vista la L.R. n.7/2001;

tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare per presa d'atto l'Accordo Quadro per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 12 settembre 2014, valido dall'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, che stabilisce nuovi criteri gestionali in materia, come in premessa specificato, fino al 31 dicembre 2015, e riportato in allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'accoglimento o la reiezione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 agosto 2014, che si applicano alle domande con accordo sindacale sottoscritto a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento, ai fini dell'autorizzazione o meno al pagamento da parte dell'INPS, secondo le modalità gestionali previste dall'Accordo Quadro fra Regione e parti sociali del 12 settembre 2014, in relazione alla disciplina specificata in dettaglio negli Avvisi pubblicati sulle pagine dedicate del sito Internet regionale e, ove pertinente, nella Circolare congiunta Regione - INPS del 1° febbraio 2013, che sarà soggetta a revisione non appena saranno ridefinite le procedure di interazione fra Regione e INPS, come in premessa indicato;

- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'accoglimento o la reiezione delle eventuali domande di CIG in deroga con decorrenza dal 1° settembre 2014 che ricadono nella normativa regionale previgente facendo riferimento ad un accordo sindacale anteriore al 4 agosto 2014, in conformità con le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale sopra citato all'articolo 6, comma 1, diversamente non autorizzabili, in quanto l'Accordo Quadro regionale precedente, sottoscritto il 30 giugno 2014 e approvato per presa d'atto dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 22-263 del 28 agosto 2014, copriva solo il bimestre luglio-agosto;
- di autorizzare la Direzione Coesione Sociale, in relazione agli esiti delle attività ispettive o a verifiche interne o dell'INPS, ad assumere tutte le determinazioni conseguenti e necessarie, ivi compresi provvedimenti di decadenza, di annullamento o di revoca delle concessioni, sulla base delle valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di prendere atto che spetta all'INPS, che gestisce i fondi relativi al sostegno al reddito messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dalla Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS del 10 luglio 2009, il puntuale monitoraggio della spesa e la verifica della disponibilità finanziaria a copertura degli interventi in corso, tenuto conto che le autorizzazioni saranno concesse dalla Regione Piemonte a consuntivo, come in premessa specificato, nei limiti della disponibilità delle risorse accertate.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato



**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI
DEFINIZIONE DELLE MODALITA' GESTIONALI 2014-2015 A SEGUITO
DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 83473/2014**

Visto l'art. 2, commi 64 e seguenti della Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Legge di riforma del mercato del lavoro);

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, in specie quelle apportate dalla L. 92/2012 sopra citata, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

visto l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualità 2013;

visti i primi due accordi di proroga dell'Accordo Quadro Regionale 2013 sottoscritti, il primo, fino al 31 marzo 2014, in data 17 dicembre 2013, il secondo, fino al 30 giugno 2014, in data 27 marzo 2014, sulla base della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui si invitavano le Regioni a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga non superiori a 6 mesi, nelle more dell'entrata in vigore del Decreto contenente i nuovi criteri gestionali di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;

visto il terzo accordo di proroga dell'Accordo Quadro 2013, fino al 31 agosto 2014 sottoscritto in data 30 giugno 2014 e modificato dall'Addendum del 7 luglio 2014, relativo ai limiti di richiesta per le domande di CIG in deroga, a seguito della Nota prot. 40/0024020 del 26 giugno 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che le Regioni e le Province Autonome, nelle more dell'approvazione del Decreto previsto dal D.L. n. 54/2013 sopra citato, possano concedere prestazioni di CIG in deroga per periodi non superiori ad 8 mesi nel 2014;

vista l'assegnazione finanziaria disposta finora per l'anno 2014 con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014 e n. 83527 del 6 agosto 2014, con cui si assegnano alla Regione Piemonte in complesso 59.964.300 Euro;


visto il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, ha stabilito nuovi criteri per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, specificando, all'articolo 2, comma 4, che *"con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede regionale"*;

visto il Verbale relativo alla riunione del Tavolo delle parti sociali del 29 agosto 2014, nella quale si sono definiti dei primi orientamenti gestionali conseguenti all'emanazione del Decreto sopra citato, con particolare riferimento all'applicazione delle deroghe ai criteri ministeriali per l'anno 2014 che le Regioni hanno titolo di approvare ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Decreto entro il limite di spesa del 5% delle risorse stanziato;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. n. 19 dell'11 settembre 2014, relativa alle modalità di attuazione del Decreto Interministeriale n. 83473/2014.

Ciò premesso, le parti convengono di ridefinire nel presente documento le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in Piemonte per il periodo che intercorre fra la data di applicazione dei criteri previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 fino al 31 dicembre 2015 per conformarsi ai nuovi criteri gestionali, avvalendosi delle opzioni di salvaguardia previste dall'articolo 6, comma 3, onde assicurare una graduale transizione verso il nuovo sistema.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro della Regione Piemonte
Gianna Pentenero e i rappresentanti dei seguenti organismi:



- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
- CONFIMI IMPRESA
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI - Associazione Bancaria Italiana
- Coldiretti Piemonte
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte
- UIL Piemonte
- Consigliera di Parità
- Direzione Regionale INPS Piemonte
- Agenzia Piemonte Lavoro
- ITALIA LAVORO


CONCORDANO

sulla necessità di proseguire l'attività di contrasto alla recessione in atto, che continua a coinvolgere con pesanti ricadute tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, applicando con l'opportuna gradualità i nuovi criteri gestionali previsti dal Decreto Interministeriale citato in premessa.

Si conferma per l'annualità 2014 l'intesa raggiunta fra le parti in data 11 febbraio 2014, che ha modificato le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all'entrata a regime di ASpl e Mini ASpl, in base alla quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%.

Per quanto riguarda la CIG in deroga, le nuove regole gestionali stabilite dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 hanno introdotto i seguenti elementi di innovazione rispetto ai criteri fino ad ora vigenti:

- requisito di dodici mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di CIGD richiesto (comma 1), ridotto ad otto mesi per la sola annualità 2014, a partire dagli accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, secondo quanto precisato nella Circolare n. 19/2014, al punto 4.1.1;
- esclusione delle imprese in cessazione, totale o parziale, di attività (comma 2) e revisione delle causali di integrabilità, con l'introduzione della voce "ristrutturazione o riorganizzazione" (comma 1, lettera d);
- esclusione dei datori di lavoro non imprenditori (comma 3);
- pieno utilizzo, prima del ricorso all'integrazione salariale, degli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue (comma 8);

- 
- imposizione di limiti di concessione dell'integrazione salariale, pari a 11 mesi nel 2014 e a 5 mesi nel 2015, e indicazione del fatto che i trattamenti di CIGD a favore di imprese soggette alla disciplina della CIG ordinaria e straordinaria e dei fondi bilaterali di solidarietà possono essere disposti unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva (commi 9 e 10);
 - definizione di una tempistica standard per l'evasione delle pratiche da parte delle Regioni (30 giorni dalla presentazione della domanda - comma 12);
 - definizione di una scadenza alla presentazione da parte delle imprese dei modelli per l'erogazione dell'integrazione salariale all'INPS (entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione - comma 14).

Nelle disposizioni transitorie (articolo 6) il Decreto stabilisce (comma 1) che le regole previste "... si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Decreto ...", ad eccezione dei limiti di concessione dell'integrazione salariale, che insistono sull'intera annualità.

Sempre all'articolo 6, come in premessa indicato, si stabilisce che le Regioni, nella sola annualità 2014, possano disporre la concessione di trattamenti di CIGD derogando ai criteri prima enunciati, entro limiti di spesa definiti (non oltre il 5% delle risorse disponibili con un tetto complessivo di 70 milioni di Euro).

In questo contesto, le parti, ferma restando l'applicazione integrale delle nuove regole gestionali a partire dal 2015, ritengono di operare le seguenti deroghe per l'annualità in corso, in coerenza con gli orientamenti definiti nella riunione del Tavolo delle Parti Sociali del 29 Agosto 2014 e a fini di tutela dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolti, valutato che l'impatto economico che ne deriva rientra nei limiti di spesa sopra citati:

- mantenimento fino al 31 dicembre 2014 del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa per l'accesso alla CIGD;
- mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande presentate da datori di lavoro non imprenditori;
- mantenimento fino al 31 dicembre 2014 delle concessioni di trattamenti di CIGD per le domande concernenti apprendisti coinvolti in procedure di CIGS per cessazione di attività in corso.

Si ritiene inoltre necessario precisare qui di seguito la declinazione operativa di alcune modalità gestionali innovative sopra citate.

Si reputa del tutto imprescindibile nella situazione attuale la prosecuzione delle autorizzazioni a consuntivo, che si sono dimostrate uno strumento essenziale per un pieno utilizzo delle limitate risorse disponibili. In relazione ai tempi di istruttoria delle domande, si ritiene che la scadenza di 30 giorni per l'approvazione dei provvedimenti di concessione regionali abbia carattere ordinatorio, anche considerando che le autorizzazioni non si possono approvare in mancanza di copertura finanziaria.

Si ritiene tuttavia necessario accelerare, nei limiti del possibile, i tempi di istruttoria, stabilendo vincoli determinati e stringenti di risposta alle richieste di rettifica o integrazione della domanda avanzate dagli uffici regionali. Si dispone inoltre che le domande di CIGD a partire dal 1° settembre 2014 debbano rientrare entro la durata massima di tre mesi, e debbano comunque chiudersi entro il 31 dicembre 2014, fermo restando che gli accordi di riferimento possono coprire anche l'ultimo quadrimestre dell'anno.

Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione delle domande da parte delle aziende si considerano valide le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità adottate fino al 31 agosto 2014. Si precisa che, in riferimento alle procedure informatiche, l'applicativo regionale Aminder è in via di adeguamento ai nuovi criteri gestionali; pertanto, le domande con richiesta di CIGD iniziante nel periodo di chiusura del sistema dovranno



essere presentate entro 20 giorni dalla data di apertura di Aminder, in coerenza con i tempi di salvaguardia previsti dalla Circolare attuativa del Decreto Interministeriale.

Le modalità di presentazione della domanda all'INPS e l'interazione gestionale con la Regione saranno definite sulla base delle disposizioni emanate dall'Istituto di Previdenza e delle intese operative raggiunte fra i due Enti a livello regionale e messe tempestivamente a conoscenza degli operatori del sistema.









Si dispone che, a fini gestionali, i limiti di concessione dell'integrazione salariale ammontino a 334 giorni nel 2014 e 151 giorni nel 2015, calcolate separatamente per ogni singola unità produttiva aziendale.

Per quanto riguarda la mobilità in deroga, si ritiene di mantenere per l'anno 2014 le casistiche e le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, applicando i limiti massimi di durata del trattamento stabiliti dal Decreto Interministeriale.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento e ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni sull'operatività del Decreto Interministeriale. Si impegnano, inoltre, a valutare ulteriori deroghe compatibilmente con le nuove provviste finanziarie assegnate a valere per l'intera annualità 2014.

La Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS si impegnano a rivedere in tempi brevi la Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, per adeguarla alle modifiche apportate. Nel frattempo la Regione Piemonte, sentite le parti sociali e d'intesa con la Direzione Regionale INPS, specificherà in uno o più comunicati diffusi sulle pagine web dedicate agli ammortizzatori in deroga del sito regionale i dettagli operativi della gestione in essere dalla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473/2014.

- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte ..
- CONFIMI IMPRESA
- CONFAGRICOLTURA Piemonte .
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte ...
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte ..
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI - Associazione Bancaria Italiana
- Coldiretti Piemonte

- CGIL Piemonte 
- CISL Piemonte 
- UIL Piemonte 
- Consigliera di Parità 
- Direzione Regionale INPS Piemonte 
- Agenzia Piemonte Lavoro 
- ITALIA LAVORO 
- REGIONE PIEMONTE 

Torino, 12/09/ 2014